



Guardia di Finanza

REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO F.V.G.

CONDIZIONI TECNICHE - AMMINISTRATIVE PER L'INCARICO DI ASSISTENZA PSICOLOGICA ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI UNO "SPORTELLO DI ASCOLTO" PER LE ESIGENZE DEL COMANDO REGIONALE GUARDIA DI FINANZA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DI TRIESTE E DEI REPARTI DIPENDENTI – TRIENNIO 2023-2025.

1. (Oggetto del servizio)

Il Professionista si obbliga ad espletare – per nr. 7 ore settimanali (per un massimo di n. 364 ore annue) - nei confronti del personale amministrato dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo di Trieste, l'attività di assistenza psicologica attraverso l'apertura di uno "sportello di ascolto", ad accesso gratuito e volontario, volto ad offrire un supporto, in forma individuale e/o di gruppo, alle problematiche di natura personale, socio-relazionale e lavorativa, al personale del Corpo in servizio. Tale attività dovrà essere svolta personalmente con l'utilizzazione delle strutture della locale infermeria, ubicata presso la caserma "Campo Marzio" con sede in Trieste, via delle Fiamme Gialle nr. 6, avendo cura di osservare tutte le norme vigenti che disciplinano l'incarico nell'ambito della Sanità Militare.

2. (Durata della Convenzione)

Le prestazioni rese dal Professionista, in raccordo alla specificità dell'incarico, hanno applicazione per l'arco temporale dall'1/01/2023 al 31/12/2025.

L'Amministrazione nell'ambito della gestione delle attività demandate al Professionista interessato, si fa riserva di prolungare – per eventuali sopraggiunte esigenze di natura logistica-amministrativa-funzionale – gli incarichi in argomento con le stesse condizioni applicative fino ad un massimo di ulteriori mesi 3 (tre).

3. (Modalità di espletamento)

L'attività in parola dovrà essere svolta in conformità al Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

I documenti da redigere e gli adempimenti previsti dovranno essere perfezionati nel rispetto delle normative ed in ogni caso le prestazioni dovranno essere di piena soddisfazione per l'Amministrazione.

Il Professionista deve produrre apposita dichiarazione con la quale attesta, assumendosi la piena responsabilità, l'insussistenza d'incompatibilità – ai sensi di legge - con altre attività da lui eventualmente svolte.

Eventuali giustificati periodi di assenza dovranno essere comunicati, con un preavviso scritto di almeno 7 giorni, o verbalmente nei casi d'urgenza, al Comandante del Reparto Comando del Reparto T.L.A. di Trieste, incaricato di vigilare sulla regolarità del servizio.

Nel caso di assenza di cui al precedente punto, per malattie, allontanamenti o altro impedimento, il Professionista dovrà garantire la sostanziale continuità del rapporto nel rispetto delle clausole contrattuali. In tali evenienze il professionista proporrà idoneo sostituto assumendosi in proprio la relativa retribuzione senza diritto di rivalsa.

Il nominativo del sostituto a cui affidare, provvisoriamente, l'incarico sarà comunicato direttamente al Comandante del Reparto Comando del Reparto T.L.A. di Trieste.

4. (Verifiche, controlli e diffide)

Il Comandante del Reparto T.L.A. di Trieste si riserva di verificare il rispetto degli obblighi contrattuali ed in particolare la congruità e la puntualità della prestazione rispetto allo obiettivo dell'incarico e alla normativa vigente, anche a mezzo di militari appositamente delegati.

Nel caso il Professionista, durante lo svolgimento del servizio in parola, si renda responsabile di inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà a notificargli formale diffida, - normalmente a mezzo "pec" - senza pregiudizio per l'applicazione di eventuali penalità.

5. (Contestazioni e penalità)

Ogni qualvolta venisse rilevata, fatta constatare e confermata, una inadempienza nell'espletamento dell'incarico per motivi non riconducibili all'Amministrazione, quest'ultima, a suo insindacabile giudizio, potrà applicare ed addebitare – in relazione alla gravità dell'inadempienza – al Professionista da un minimo di € 10,00 ad un massimo di € 200,00, per ogni singola omissione nell'attività professionale oppure discendente dalle presenti condizioni tecniche o dalla convenzione.

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito e da valutazione di eventuali controdeduzioni scritte, presentate dal Professionista; queste ultime dovranno pervenire all'Amministrazione entro otto giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione.

Il Professionista conviene che l'unica formalità preliminare per l'eventuale applicazione delle penali consiste nella contestazione degli addebiti.

L'applicazione delle penali, non pregiudica, per l'Amministrazione, la facoltà di risolvere di diritto – nei casi espressamente previsti – il rapporto con il Professionista (artt. 1453 e seguenti del Codice Civile).

Se il Professionista nel corso dello stesso anno, indipendentemente dalle penalità applicate, incorra in almeno tre diffide, la convenzione potrà essere risolta di diritto e aggiudicata al successivo Professionista inserito nella graduatoria di merito.

6. (Recesso dell'Amministrazione)

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, a suo giudizio o per sopravvenute e imprevedibili esigenze dell'Amministrazione, in qualsiasi momento con preavviso scritto di trenta giorni, senza che il Professionista possa avanzare pretese di sorta.

7. (Recesso del Professionista)

Al Professionista è consentito l'unilaterale recesso dalla convenzione, che dovrà essere comunicato all'Amministrazione a mezzo "pec" con almeno 30 giorni di preavviso.

8. (Ritardo dei pagamenti per carenza di fondi)

Il professionista si impegna a non intraprendere azione legale nei confronti dell'Amministrazione per ritardi nel pagamento dell'onorario, qualora il ritardo medesimo dipenda da temporanea insufficienza di fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.

9. (Divieto di cessione)

Il Professionista si impegna a prestare la sua attività direttamente. E' pertanto vietata la cessione dell'incarico a terzi, salvo quanto disposto al precedente punto 4..

L'inosservanza della clausola di cui sopra, costituirà causa ulteriore di risoluzione di diritto del vincolo contrattuale, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento danni a favore dell'Amministrazione.

10. (Oneri)

Tutti gli eventuali oneri di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa esecuzione della convenzione, sono a carico del Professionista, che assumerà altresì tutti i rischi derivanti da infortuni o da responsabilità civile verso terzi.

11. (Clausola di salvaguardia)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale - a carico del Professionista e per delitti contro la Pubblica Amministrazione - di sospendere immediatamente e cautelativamente la convenzione, ai fini della successiva valutazione circa la sussistenza del pubblico interesse alla prosecuzione del rapporto in argomento.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto della convenzione; se la responsabilità penale viene accertata successivamente all'avvenuta esecuzione della convenzione, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere al Professionista la corresponsione di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo della convenzione stessa.

Trieste, 11 novembre 2022

Firmato l'originale
IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
(Ten.Col. Alessandro Steri)

V° si approva
IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Fabio Cedola)